

## FONDO SICILIA GESTIONE SEPARATA

Ai sensi dell'Art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i. e del Decreto dell'Assessore per l'Economia n. 17 del 17 Giugno 2019

### Credito di esercizio agevolato

<b>Tipologia Fondi</b>	Fondo Regionale rotativo.
<b>Linea di intervento</b>	Credito di esercizio.
<b>Destinatari</b>	Imprese operanti in Sicilia, anche con sede all'estero (UE), con esclusione delle società cooperative e imprese artigiane, che abbiano approvato gli ultimi due bilanci di esercizio, limitatamente al fabbisogno generato dall'attività svolta in Sicilia.
<b>Settori ammissibili</b>	Industrie e tutti gli altri settori economici diversi da quelli di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 2 del D.A. n. 17/2019 (Cooperazione, Artigianato e garanzia nel rispetto del regime agevolativo di aiuti de minimis e nei limiti dei Regolamenti dell'Unione Europea in materia.
<b>Finalità</b>	Fabbisogno di circolante connesso allo svolgimento delle attività aziendali in Sicilia.
<b>Operazioni agevolabili</b>	Finanziamento a tasso agevolato per esigenze aziendali.
<b>Importo finanziabile</b>	Correlato alle esigenze finanziarie aziendali e comunque nei limiti dei Regolamenti UE fino ad un massimo di € 200.000,00 (quota a carico del Fondo Sicilia). Nei casi di fabbisogno di circolante di importo maggiore, la richiedente, preliminarmente informata in materia di conflitto di interessi, indicherà, nel modulo di domanda, la banca o ente creditizio prescelto per la concessione del relativo ulteriore finanziamento.
<b>Durata dell'operazione</b>	Sino ad un massimo di 5 anni.
<b>Periodicità delle rate</b>	Trimestrale o semestrale.
<b>Condizione, tassi e forme tecniche di intervento (ex art. 6 del D. A. n. 17 del 17/06/19)</b>	Tutti gli interventi a valere sul Fondo Sicilia dovranno risultare sostenibili sul piano economico finanziario e le imprese beneficiarie dovranno possedere, altresì, le capacità di rimborso del finanziamento (ex art. 5 del D. A. 17 Giugno 2019). - Nel caso di concessione del finanziamento a valere sulle sole risorse di cui al Fondo Sicilia, il tasso non è superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread pari allo 0,25% annuo; - Nel caso di intervento in condivisione (es. club deal) con altri enti creditizi e istituzioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Non superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,15% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia tra il 30% e il 50% del totale;</li> <li>2. Non superiore all'indicatore di mercato "tasso BCE" tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari allo 0,10% annuo, qualora la quota di partecipazione al finanziamento da parte del Fondo Sicilia sia inferiore al 30% del totale.</li> </ol>

	Nei casi in cui detto indicatore di mercato dovesse assumere valore negativo, nella determinazione del tasso applicato al finanziamento, tale indicatore sarà posto pari a zero.
<b>Garanzie</b>	I finanziamenti sono assistiti da garanzie reali aziendali e/o extraziendali, garanzie consortili, fideiussioni, garanzie rilasciate da enti pubblici.
<b>Regime de minimis</b>	L'importo complessivo delle agevolazioni de minimis concedibili all'impresa beneficiaria non può superare il limite previsto dai vigenti regolamenti UE nell'arco di tre esercizi finanziari.
<b>Costo dell'operazione</b>	Commissione <i>una tantum</i> pari all'1,25% dell'importo erogato a carico dell'impresa beneficiaria, di cui quota pari al 50% da versarsi in acconto alla presentazione della domanda di finanziamento, non rimborsabile.
<b>Note</b>	<p>Nell'ambito delle disponibilità connesse alla linea di intervento, per l'istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo a "sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione sulla base del completamento della documentazione necessaria richiesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le linee specifiche (<i>ex art. 2, c. 2 e 2 bis, L. R. n. 1/2019 e s.m.i. e art. 3 D.A. n. 17/2019</i>) sono dettagliate nella Tabella al successivo paragrafo 8.</li> <li>- Nel modulo di domanda l'impresa richiedente dichiarerà di essere stata preliminarmente informata in materia di conflitto di interessi e indicherà, conseguentemente, la banca o ente creditizio prescelto per la concessione di eventuale altro finanziamento integrativo.</li> </ul>